

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: [www.polotecnicoadria.gov.it](http://www.polotecnicoadria.gov.it)

e-mail: [rois011005@istruzione.it](mailto:rois011005@istruzione.it) - pec: [rois011005@pec.istruzione.it](mailto:rois011005@pec.istruzione.it) - C.F. 90016130297

Comunicazione n. **253** - A.S. 2015/16

Prot. **2848/C2** Adria, 09/04/2016

- Ai docenti
- Agli studenti
- Ai genitori
- Al personale A.T.A.
- Al sito web

I.I.S. Polo Tecnico di Adria

**OGGETTO: Norme sul Divieto di fumo.**

Ai fini di una più adeguata informazione sulla vigente normativa relativa al divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche, comprese le aree aperte pertinenziali, si allegano alcuni commi della legge 3/2003 e s.m.i. e della legge 128/2013 (con particolare riferimento alle parti evidenziate).

Nel sollecitare tutti i destinatari ad una attenta lettura delle specifiche norme di legge riportate, si ribadisce altresì l'invito a tutto il personale e agli studenti all'assoluto rispetto del divieto di fumo, sia all'interno degli edifici che nelle aree pertinenziali esterne (atri, cortili, parcheggi,...).

Naturalmente tale divieto vale anche per chiunque, per qualsiasi ragione, si trovi negli edifici scolastici o nelle aree pertinenziali esterne.

Con l'occasione si informa che i funzionari incaricati della vigilanza sul "Divieto di fumo", in tutti i locali chiusi e per tutte le aree all'aperto di pertinenza delle singole sedi dell'Istituto, sono i seguenti:


Proff. Frigato Roberto – Ruzza Daniele – Stocco Rosanna.: Sede centrale di Via Dante;

Proff. Bedetti Chiara – Destro Mario – Rubini Cristina: Sede di via A. Moro;

Proff. Stievano Lauro – Argenton Alessandro.: Sede di via S. Francesco.

**Tali incarichi sono validi a tempo indeterminato, sino all'emanazione di un nuovo decreto.**

E' appena il caso di ricordare che gli incaricati di vigilare e di accertare violazioni alla normativa antifumo possono comminare ai trasgressori la sanzione amministrativa pari a una somma da 27,50 a 275 euro.



Il Dirigente Scolastico  
Armando Tivelli

**LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.**

Art. 51

Tutela della salute dei non fumatori

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

*1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.*

*1-ter. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.*

**Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.**

Art. 4

Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione".

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attivita' formative finalizzate all'educazione alla salute.